

**Allegato B alla delibera n. 258/10/CONS del 26 maggio 2010**

**SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI  
MEDIA AUDIOVISIVI LINEARI O RADIOFONICI SU ALTRI MEZZI DI  
COMUNICAZIONE ELETTRONICA AI SENSI DELL'ART. 21, COMMA 1-BIS, DEL  
TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI**

**CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**

***Definizioni***

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) "Autorità": l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni istituita dall'art. 1, comma 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249;
- b) "Ministero": Il Ministero dello sviluppo economico;
- c) "Testo unico": il Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
- d) "servizio di media audiovisivo": un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media ed il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o la radiodiffusione televisiva, come definita alla lettera i) dell'articolo 2 del Testo unico e, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta quale il *live streaming*, la trasmissione televisiva su internet quale il *web casting* e il video quasi su domanda quale il *near video on demand*, o un servizio di media audiovisivo a richiesta, come definito dalla lettera m) dell'articolo 2 del Testo unico. Non rientrano nella nozione di "servizio di media audiovisivo" i servizi prestati nell'esercizio di attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fine di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interesse; ogni forma di corrispondenza privata, compresi i messaggi di posta elettronica; i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di

programmi; i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale, quali, a titolo esemplificativo:

– i siti internet che contengono elementi audiovisivi puramente accessori, come elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio audiovisivo;

– i giochi in linea;

– i motori di ricerca;

– le versioni elettroniche di quotidiani e riviste;

– i servizi testuali autonomi;

– i giochi d'azzardo con posta in denaro, ad esclusione delle trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna;

– ovvero una comunicazione commerciale audiovisiva;

e) “servizio di media audiovisivo lineare”: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi;

f) “servizio di media radiofonico”: un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi media ed il cui obiettivo principale è la fornitura di contenuti sonori e dati ad essi associati, al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche diverse da quelle via cavo, satellitari e terrestri, e che si pone in concorrenza con le emittenti radiofoniche di all’articolo 2, comma 1, lettera bb) del Testo unico;

g) “reti di comunicazioni elettroniche”: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse, a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

h) “altri mezzi di comunicazione elettronica”: le reti di comunicazione elettronica diverse da quelle via cavo coassiale, satellitari e terrestri di cui agli articoli 16, 18, 19, 20 e 21, comma 1, del Testo unico;

i) “fornitore di servizi di media”: la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta e del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione; sono escluse dalla definizione di “fornitore di servizi di media” le persone fisiche o giuridiche che si

occupano unicamente della trasmissione o della distribuzione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi;

l) “programma”: una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell’ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;

m) “accesso condizionato”: ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l’accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato;

n) “richiedente”: il soggetto che presenta la domanda di autorizzazione di cui al presente provvedimento;

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del Testo unico.

### **Quesito n. 1**

L’impiego di definizioni all’interno dei testi regolamentari costituisce da anni una prassi dell’Autorità di ispirazione comunitaria per fugare eventuali dubbi interpretativi nell’applicazione delle norme ivi contenute. Ne deriva che l’articolo di apertura, dedicato appunto alle definizioni, deve essere ermeneuticamente funzionale a tutte le restanti disposizioni contenute nell’articolato, senza lasciare termini indefiniti, soprattutto lì dove possano incidere sul campo di applicazione del regolamento, e senza contenere ridondanze lì dove non sono necessari ai fini della corretta interpretazione del testo.

La definizione del quadro regolamentare di riferimento per la diffusione di servizi lineari su altri mezzi di comunicazione elettronica impone preliminarmente di verificare con la massima attenzione quali debbano essere i confini dei servizi da sottoporre all’autorizzazione preventiva e alla successiva vigilanza da parte dell’Autorità, anche in considerazione del fatto che si tratta di servizi ancora in evoluzione, le cui caratteristiche sono tutt’altro che standardizzate. Con riferimento alla nozione di “altri mezzi di comunicazione elettronica”, in difetto di specifici riferimenti normativi di tale definizione, l’Autorità ritiene opportuno considerare tale ambito comprensivo di ogni piattaforma trasmissiva differente rispetto a quelle autonomamente soggette a titolo abilitativo in base ad altre disposizioni di legge.

*Alla luce di quanto premesso, si condivide l’orientamento dell’Autorità in merito alle definizioni indicate nel presente articolo?*

## **Articolo 2**

### ***Campo di applicazione***

1. Il presente regolamento stabilisce la disciplina relativa alle autorizzazioni per la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici, anche a pagamento, su altri mezzi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 21, comma 1-bis, del Testo unico.

#### **Quesito n. 2**

In base alla normativa vigente la competenza alla regolamentazione del rilascio dei titoli abilitativi per la fornitura di servizi di media audiovisivi spetta in ogni caso all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; per quanto riguarda, invece, la competenza al rilascio dei predetti titoli, essa è attribuita all'Autorità con riferimento alle autorizzazioni ai fornitori di contenuti via satellite, ai servizi media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi e alle autorizzazioni generali per servizi media audiovisivi su richiesta; spetta invece al Ministero dello sviluppo economico con riferimento alle autorizzazioni per fornitori di contenuti audiovisivi e radiofonici via etere terrestre, per fornitori di contenuti via cavo e per fornitori di servizi della società dell'informazione. Nel caso che qui ci occupa, il regolamento e le previsioni da esso discendenti, adottate dall'Autorità, si applicano, in via residuale, ai servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica, in quanto le diffusioni lineari via etere terrestre, via cavo coassiale e via satellite, e le diffusioni audiovisive non lineari sono assoggettate, come sopra rilevato, ad un regime autorizzatorio specifico ai sensi di apposite norme di legge. Dalla nozione di servizi media audiovisivi lineari sono esclusi i servizi che non sono espressamente ricompresi nella nozione di "servizio di media audiovisivo", come espressamente indicato dalla direttiva 2010/13/CE. Inoltre, considerato il carattere meramente esemplificativo della definizione data dal Testo unico, l'Autorità ritiene di poter escludere anche i servizi televisivi a circuito chiuso in luoghi aperti al pubblico, quali, ad esempio, le diffusioni audiovisive all'interno delle stazioni ferroviarie, degli aeroporti, delle metropolitane o le diffusioni sonore all'interno di locali commerciali, in quanto trattasi di trasmissioni che non sono destinate ad un grande pubblico. Pertanto allo stato rientrano nel campo di applicazione i servizi di diffusione televisiva in IP *streaming*, la *web TV* e la trasmissione in *streaming* tramite rete cellulare.

*Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito al campo di applicazione del presente articolo, con particolare riferimento alle tipologie di servizi audiovisivi che l'Autorità ritiene di non ricoprendervi?*

## **CAPO II**

### **AUTORIZZAZIONE**

#### **Articolo 3**

##### ***Autorizzazione***

1. La fornitura di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 2, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata a società di capitali o di persone, società cooperative, fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che abbiano la propria sede legale in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio economico europeo. Il rilascio di autorizzazione a società che non abbiano la propria sede in Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio economico europeo, è consentito a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha la propria sede legale pratichi un trattamento di reciprocità nei confronti di soggetti italiani. Sono salve in ogni caso le disposizioni contenute negli accordi internazionali.
3. Le autorizzazioni di cui al presente articolo non possono essere rilasciate a soggetti o a società i cui legali rappresentanti abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.
4. La domanda di autorizzazione, da compilarsi secondo lo schema di cui all'allegato 1 deve essere presentata dal richiedente corredata dalla seguente documentazione:
  - a) certificato di iscrizione del registro delle imprese relativo al soggetto richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000;
  - b) certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000;
  - c) certificato antimafia ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000;
  - d) certificato dei carichi pendenti del soggetto richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000;
  - e) attestazione in originale, ovvero in fotocopia autenticata nelle forme di legge, del versamento del contributo di cui all'art. 6 del presente regolamento anche mediante l'esibizione del C.R.O. (codice riferimento operazione) nel caso di pagamenti effettuati per via telematica;

- f) la scheda di cui all'allegato 2, relativa al sistema trasmissivo impiegato redatta su carta intestata della società, datata e firmata dal rappresentante legale del richiedente;
- g) copia del marchio editoriale di trasmissione del programma, riprodotta su carta intestata della società, datata e firmata ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 dal rappresentante legale del richiedente;
- h) dichiarazione, datata e sottoscritta ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 dal rappresentante legale, concernente l'indicazione ed, il recapito del fornitore di rete che mette a disposizione il mezzo trasmissivo.

5. È fatto obbligo ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del presente articolo di comunicare all'Autorità ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate nella domanda di autorizzazione, nonché nei documenti di cui al comma precedente. Detta comunicazione deve essere effettuata entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento che ha dato luogo all'obbligo di informativa.

6. Fatte salve eventuali sospensioni di cui al comma 7, il termine per l'assunzione del provvedimento di cui al comma 8 da parte dell'Autorità è di sessanta giorni dalla data di presentazione, da parte del richiedente, della domanda di autorizzazione e può essere prorogato, con atto motivato, fino ad un massimo di trenta giorni se si rende necessario un supplemento di istruttoria.

7. La decorrenza del termine di cui al comma 6 è sospesa:

- a) dalla richiesta di informazioni e/o documenti di cui al comma 6, sulla base delle date dei numeri di protocollo apposti alla corrispondenza in partenza e in arrivo;
- b) se il richiedente deve produrre eventuali integrazioni documentali rilasciate da altri organismi pubblici nazionali o esteri, fino alla produzione dei relativi provvedimenti o atti;
- c) dalla richiesta da parte dell'Autorità di acquisire informazioni o documenti presso altre amministrazioni e soggetti terzi, fino all'acquisizione degli stessi.

8. Il procedimento, avviato dall'Autorità a seguito della domanda di autorizzazione di cui al presente articolo, si conclude con:

- a) il rilascio dell'autorizzazione, in caso di rispondenza dell'istanza ai requisiti del presente provvedimento;
- b) il diniego motivato dell'autorizzazione in caso di non rispondenza dell'istanza ai requisiti del presente provvedimento;
- c) l'archiviazione in caso di ritiro dell'istanza, prima della conclusione del procedimento istruttorio, da parte del soggetto richiedente o di inerzia da parte del richiedente protrattasi, in assenza di adeguate motivazioni, oltre i sessanta giorni dall'ultima comunicazione dell'Autorità.

9. I titolari delle autorizzazioni di cui al presente regolamento, sono tenuti ad effettuare l’iscrizione e le comunicazioni al Registro degli operatori di comunicazione.
10. Gli allegati 1 e 2 formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

### **Quesito n. 3**

Nel disporre che la prestazione di servizi media lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica necessiti del previo rilascio di un’apposita autorizzazione, il Testo unico non precisa la natura giuridica dei soggetti legittimati a richiedere il titolo abilitativo. Mentre per i servizi su richiesta il Testo unico espressamente prevede che possano presentare la dichiarazione di inizio attività anche le persone fisiche, nulla è previsto in merito rispetto ai servizi lineari. In considerazione dell’obiettivo di incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di nuovi servizi su piattaforme alternative, anche emergenti, l’Autorità ritiene opportuno includere nel novero dei soggetti autorizzabili anche le società di persone, le società cooperative, le fondazioni e le associazioni riconosciute e non riconosciute, mentre resterebbero escluse le sole persone fisiche in quanto non espressamente menzionate dal Testo unico.

*Si condivide l’orientamento dell’Autorità in merito alle modalità di rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, con particolare riferimento all’inclusione delle società di persone, delle società cooperative, delle fondazioni e delle associazioni riconosciute e non riconosciute dai soggetti autorizzabili?*

## **Articolo 4**

### ***Fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici autorizzati all'estero***

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici legittimamente stabiliti in uno Stato appartenente all’Unione Europea o in uno Stato parte della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla televisione transfrontaliera e da questo autorizzate non sono tenute a richiedere anche in Italia l’autorizzazione per prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici ai sensi del presente regolamento.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad effettuare l’iscrizione e le comunicazioni in apposita sezione del Registro degli operatori di comunicazione.

### **Quesito n. 4**

In considerazione del divieto comunitario di assoggettare alla doppia autorizzazione servizi già abilitati in uno degli Stati membri, l’Autorità è dell’avviso di estendere le disposizioni relative alle diffusioni da paesi esteri già in vigore per il regime autorizzatorio in vigore per la diffusione via satellite. Si ritiene che tali soggetti siano

comunque tenuti all’iscrizione ad apposita sezione del registro degli operatori di comunicazione ai fini della loro tracciabilità.

*Si condivide l’orientamento dell’Autorità in merito al trattamento dei soggetti già autorizzati all’estero?*

## **Articolo 5**

### ***Validità, rinnovo e cessione***

1. Le autorizzazioni di cui al presente regolamento sono valide per un periodo di dodici anni dalla data di rilascio e possono essere rinnovate per periodi successivi di uguale durata.
2. La domanda di rinnovo dell’autorizzazione deve essere presentata almeno sessanta giorni prima della data di scadenza dell’autorizzazione medesima, con le stesse modalità e forme previste dall’articolo 3 per la domanda di rilascio della autorizzazione.
3. Durante il periodo della loro validità, le autorizzazioni di cui al presente regolamento possono essere cedute ad altro soggetto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, previa formale comunicazione da parte del soggetto titolare, da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di trasferimento o di fusione, di rinuncia all’autorizzazione a favore del nuovo soggetto.
4. Ove ricorrono le condizioni di cui al comma 3, il nuovo soggetto è tenuto a presentare all’Autorità, entro quarantacinque giorni dalla data di sottoscrizione dell’atto di trasferimento o di fusione, apposita richiesta di adeguamento a proprio favore dell’autorizzazione, allegando alla domanda la copia autenticata dell’atto di trasferimento di ramo d’azienda o fusione per incorporazione unitamente alla documentazione indicata all’articolo 3.
5. L’autorizzazione di cui al comma 3, fatta salva la validità della stessa fino alla sua naturale scadenza e previo accertamento del possesso dei requisiti, è adeguata dall’Autorità con apposito provvedimento secondo le modalità e i termini di cui all’articolo 3.

### **Quesito n. 5**

Il rilascio di autorizzazioni per l’esercizio di attività televisive rientra nelle competenze dell’Autorità sin dal 2000 per le trasmissioni satellitari. Sulla base dell’esperienza ormai decennale acquisita in tale ambito l’Autorità ritiene opportuno regolamentare le ipotesi di cessione del titolo abilitativo in modo da consentire un’adeguata tracciabilità delle vicende del titolo ai fini della corretta attribuzione delle responsabilità in caso di accertamento di violazioni delle norme di settore. Al fine di assicurare al cessionario del

titolo di regolarizzare la propria posizione amministrativa, l'Autorità ritiene congruo un termine di 45 giorni.

*Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle modalità di cessione e rinnovo dell'autorizzazione?*

## **Articolo 6**

### ***Contributi***

1. Il soggetto richiedente il rilascio, il rinnovo o l'adeguamento a proprio favore dell'autorizzazione di cui al presente regolamento, ai sensi degli articoli 3 e 5, è tenuto ad effettuare un versamento a favore dell'Autorità a titolo di rimborso delle spese dell'istruttoria per la decisione sulla domanda di autorizzazione.
2. L'importo del contributo dovuto per il corrente anno, ai fini del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione di cui al presente regolamento, è pari a €. 3000,00 per i servizi audiovisivi e a 1.500,00 per i servizi radiofonici.
3. L'importo del contributo dovuto ai fini dell'adozione da parte dell'Autorità del provvedimento di adeguamento dell'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 4, del presente regolamento è pari al 20% del contributo dovuto per il rilascio o per il rinnovo dell'autorizzazione, calcolato sulla base dell'importo in vigore nell'anno solare in cui l'adeguamento stesso viene chiesto.
4. Il contributo di cui al comma 2 del presente articolo è automaticamente adeguato all'inizio di ogni anno solare in misura pari all'1,5% dell'importo come determinato nell'anno precedente. La presente disposizione si applica a partire dal terzo anno solare successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento.
5. Le modalità di versamento dei contributi di cui al presente articolo sono indicate nel sito web dell'Autorità [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

## **Quesito n. 6**

*Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla determinazione del contributo e del meccanismo del suo adeguamento?*

## **Articolo 7**

### ***Revoca e decadenza***

1. L'Autorità dispone, con proprio provvedimento motivato, la revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 3 nei seguenti casi:

- a. grave o reiterata violazione delle disposizioni di cui al capo III del presente regolamento;
- b. trasferimento, in qualsiasi forma effettuato, del controllo sull'impresa titolare dell'autorizzazione a soggetto privo dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'articolo 3.

2. Il termine per l'adozione del provvedimento di revoca è di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Le parti possono presentare memorie scritte e documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Trascorso inutilmente tale termine, l'Autorità procede ai sensi di legge.

3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3 decadono automaticamente:

- a. a seguito della dichiarazione di fallimento del soggetto titolare dell'autorizzazione, non seguita dall'autorizzazione del giudice all'esercizio temporaneo dell'impresa;
- b. a seguito della sottoposizione del soggetto titolare dell'autorizzazione ad altra procedura concorsuale non seguita da autorizzazione alla continuazione in via provvisoria dell'esercizio dell'impresa;
- c. qualora venga meno uno dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il rilascio dell'autorizzazione;
- d. per scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 2, in assenza di domanda di rinnovo;
- e. in assenza di domanda di adeguamento a proprio favore della titolarità dell'autorizzazione, nel caso in cui non si verifichino le condizioni di cui all'articolo 5, commi 4 e 5.

#### **Quesito n. 7**

La necessità del possesso di determinati requisiti e condizioni al momento del rilascio del titolo abilitativo, impone che esso permanga anche per tutta la vita del titolo stesso. Qualora dovesse intervenire un mutamento significativo di tali circostanze la soppressione del titolo potrà avvenire automaticamente per decadenza, nelle ipotesi in cui vengano meno i requisiti del possessore del titolo, o previo provvedimento motivato di revoca qualora si renda necessario un procedimento istruttorio per le verifiche del caso. Al fine di assicurare il coordinamento con quanto previsto in materia di rilascio

del titolo, l'Autorità ritiene congruo prevedere un termine di 60 giorni per l'adozione del provvedimento di revoca.

*Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alle modalità di revoca e decadenza dell'autorizzazione?*

## CAPO III

### NORME APPLICABILI AI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI LINEARI O RADIOFONICI

#### Articolo 8

##### *Reti di diffusione*

1. Per la diffusione o la distribuzione dei programmi, i soggetti titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi del presente regolamento utilizzano, direttamente o attraverso soggetti terzi, apparecchiature, stazioni e sistemi autorizzati ai sensi della normativa vigente.
2. Se il soggetto titolare di autorizzazione per la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici ai sensi del presente regolamento è anche operatore di rete di comunicazione elettronica, si applicano gli obblighi ed i principi di separazione societaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), n. 2, del Testo unico.
3. L'accesso alle reti di comunicazione elettronica o alla piattaforma tecnologica è consentito solo ed esclusivamente previa presentazione, da parte dei soggetti titolari di autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici ai soggetti titolari delle reti di comunicazione elettronica o della piattaforma tecnologica, di idonea dichiarazione, resa dal rappresentante legale, attestante il possesso del titolo autorizzatorio e contenente gli estremi e la data di rilascio del medesimo;
4. I soggetti titolari delle reti di comunicazione elettronica o della piattaforma tecnologica di cui al comma 3 sono tenuti, su richiesta dell'Autorità, a fornire l'elenco aggiornato dei soggetti che esercitano l'attività di prestazione di servizi di media audiovisivi lineari ai quali forniscono l'accesso alla rete o alla piattaforma.

#### Quesito n. 8

La disciplina applicabile ai soggetti che esercitano contemporaneamente l'attività di operatore di rete e fornitore di servizi di media audiovisivi prevede obblighi di separazione societaria già previsti per l'esercizio simultaneo della fornitura di servizi media su altre piattaforme distributive, in conformità col principio di neutralità

tecnologica. Ai fini di maggiore trasparenza nella prestazione di tali attività, l’Autorità ritiene di consentire l’accesso alle piattaforme distributive solo mediante l’esibizione del titolo abilitativo.

*Si condivide l’orientamento dell’Autorità in merito all’assoggettamento all’obbligo di documentare agli operatori di rete il possesso del titolo abilitativo?*

## Art. 9

### *Trasmissioni simultanee*

1. Ai fornitori di servizi di media audiovisivi su reti di diffusione terrestre, via satellite o di distribuzione via cavo, in possesso del relativo titolo abilitativo in corso di validità, è consentita senza alcun onere, previa notifica da effettuarsi all’Autorità e al Ministero ed inclusiva anche dei dati tecnici necessari, la ritrasmissione simultanea integrale su altri mezzi di comunicazione elettronica, fatto salvo il rispetto dei diritti di trasmissione acquisiti.
2. Ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica, autorizzati ai sensi del presente regolamento, è consentita senza alcun onere, previa notifica da effettuarsi all’Autorità e al Ministero ed inclusiva anche dei dati tecnici necessari, la ritrasmissione simultanea integrale su reti di diffusione via satellite o di distribuzione via cavo, fatto salvo il rispetto dei diritti di trasmissione acquisiti.

### **Quesito n. 9**

In ottemperanza alla disposizione di cui all’art. 22 del Testo unico si prevede la possibilità di ritrasmissione in *simulcast* da reti di diffusione terrestre, via satellite o di distribuzione via cavo verso altri mezzi, sia da altri mezzi su reti di diffusione via satellite o di distribuzione via cavo coassiale previa la sola notifica da effettuarsi all’Autorità e al Ministero.

*Si condivide l’orientamento dell’Autorità espresso dal presente articolo in particolare con riferimento al regime di mera notifica nel caso di simulcast?*

## **Articolo 10**

### **Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni**

1. I soggetti titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 compilano mensilmente il registro dei programmi secondo il modello deliberato dall'Autorità.
2. I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi diffusi o distribuiti per i tre mesi successivi alla data di diffusione o distribuzione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, inequivocabilmente, per ciascun programma o porzione di programma, diffuso anche in *simulcast* o in differita, le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione o distribuzione dei programmi registrati.

#### **Quesito n. 10**

La necessità di assicurare una regolare attività di monitoraggio impone che l'Autorità abbia accesso alla registrazione dei contenuti trasmessi dall'operatore di comunicazione assoggettato all'obbligo di autorizzazione preventiva. A tale fine soccorrono le disposizioni attualmente vigenti per le concessionarie radiotelevisive a cui già è fatto rinvio nel caso delle trasmissioni satellitari e sul digitale terrestre che l'Autorità ritiene opportuno estendere anche alla diffusione di contenuti audiovisivi su altri mezzi di comunicazione.

*Si condivide l'orientamento dell'Autorità espresso dal presente articolo in materia di registro dei programmi e conservazione delle registrazioni?*

## **Articolo 11**

### **Responsabilità e rettifica**

1. I soggetti titolari di autorizzazione di cui all'articolo 3 sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 32-quinquies del Testo unico.

#### **Quesito n. 11**

In base al Testo unico, che recepisce una espressa disposizione comunitaria, gli obblighi in materia di diritto di rettifica sono estesi a tutti i servizi di media audiovisivi lineari, pertanto il presente articolo estende ai soggetti autorizzati le disposizioni in materia di responsabilità e rettifica già previste per le emittenti radiotelevisive.

*Si condivide l'orientamento dell'Autorità espresso dal presente articolo in materia di diritto rettifica?*

## **Articolo 12**

### ***Comunicazioni commerciali audiovisive***

1. I soggetti titolari di autorizzazione di cui all'articolo 3 sono tenuti al rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni commerciali audiovisive di cui agli articoli da 36 a 41 del Testo unico e dei regolamenti adottati al riguardo dall'Autorità.

#### **Quesito n. 12**

Il Testo unico, allineandosi con quanto previsto dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi, estende a tutti i servizi lineari gli obblighi precedentemente previsti solo per le trasmissioni sui mezzi tradizionali. In virtù del principio della neutralità tecnologica, di derivazione anch'essa comunitaria, l'Autorità non ritiene che sussistano i margini per apportare modifiche all'impianto normativo.

*Si condivide l'orientamento dell'Autorità espresso dal presente articolo in materia di comunicazioni commerciali audiovisive?*

## **Articolo 13**

### ***Quote di emissione e produzione***

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi titolari di autorizzazione di cui all'art. 3 sono tenuti al rispetto delle norme in materia di quote di emissione e produzione audiovisiva di cui all'articolo 44 del Testo Unico.

#### **Quesito n.13**

Il Testo unico, allineandosi con quanto previsto dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi, estende a tutti i servizi lineari gli obblighi attualmente previsti per le trasmissioni sui mezzi tradizionali. In virtù del principio della neutralità tecnologica, di derivazione anch'essa comunitaria, l'Autorità non ritiene che sussistano i margini per apportare modifiche all'impianto normativo.

*Si condivide l'orientamento dell'Autorità espresso dal presente articolo in materia di produzione audiovisiva europea ed indipendente?*

## **Articolo 14**

### ***Tutela dei minori***

1. I soggetti titolari di autorizzazione di cui all'articolo 3 sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 34 del Testo unico e dei regolamenti adottati al riguardo dall'Autorità.

#### **Quesito n. 14**

Il Testo unico, allineandosi con quanto previsto dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi, estende a tutti i servizi lineari le garanzie attualmente previste solo per le trasmissioni sui mezzi tradizionali. In virtù del principio della neutralità tecnologica, di derivazione anch'essa comunitaria, l'Autorità non ritiene che sussistano i margini per apportare modifiche all'impianto normativo.

*Si condivide l'orientamento dell'Autorità espresso dal presente articolo in materia di tutela dei minori?*

## **Articolo 15**

### ***Sanzioni***

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 51 del Testo unico per le violazioni delle norme ivi contenute, all'inosservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento si applica il disposto dell'articolo 1, commi 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 .

#### **Quesito n. 15**

L'articolo descrive il regime sanzionatorio applicabile, previsto dal Testo unico che non prevede misure differenziate a seconda della tecnologia impiegata.

*Si condivide l'orientamento dell'Autorità espresso dal presente articolo?*

## **CAPO IV**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

## **Articolo 16**

### ***Disposizioni transitorie***

1. I soggetti esercenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento l'attività di prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di

comunicazione elettronica sono tenuti a presentare all'Autorità la richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 3 o la notifica di cui all'articolo 9 entro il termine di centoventi giorni.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è consentita la prosecuzione dell'attività nel rispetto delle disposizioni di cui al capo III fino al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità o dalla presentazione della notifica di cui all'articolo 9.

3. L'attività da parte dei soggetti di cui al comma 1, in caso di diniego dell'autorizzazione da parte dell'Autorità dovrà essere interrotta senza ritardo dalla data di notifica del provvedimento di diniego.

**Quesito n. 16**

Il regolamento interviene su soggetti che già esercitano l'attività di fornitura di servizi di media audiovisivi lineari su altri mezzi di comunicazione elettronica, pertanto l'Autorità ritiene opportuno concedere un tempo ragionevole per adempiere alla richiesta di autorizzazione, consentendo nel frattempo la prosecuzione delle attività.

*Si condivide l'orientamento dell'Autorità espresso dal presente articolo?*

**ALLEGATO 1**

**al regolamento in materia di prestazione di servizi media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica**

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI LINEARI O RADIOFONICI SU ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI ALL'ART. 21, COMMA 1 BIS, DEL TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI**

ALL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI  
Direzione Contenuti Audiovisivi e Multimediali  
VIA ISONZO, 21/b  
- 00198 - ROMA

(Dichiarazione sostitutiva di certificazioni resa ai sensi del d.P.R. n. 445/00).

Nome e cognome del legale rappresentante											
Nato a		Prov.		il							
Residente a		Via		Cap							
Tel.		Fax		Mail							
Cod. fiscale											
Denominazione e ragione sociale della società richiedente											
Con sede in						Prov.		CAP			
Via						n.					
Cod. fiscale											
P. fiscale											
N. iscr. Reg. imprese			Rilasciato da					Il			
Tel.			Fax			Mail					
Domicilio eletto ai fini del procedimento presso cui inviare tutte le comunicazioni :											

## **CHIEDE**

- il  rilascio dell'autorizzazione per la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 3, comma 5, del Regolamento;
- il  rinnovo dell'autorizzazione per la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento;
- l'adeguamento a proprio favore dell'autorizzazione per la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Regolamento, già rilasciata in data \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_: (*si allega comunicazione dell'originario titolare di rinuncia all'autorizzazione a favore del nuovo soggetto*)

## **DICHIARA CHE**

Il sottoscritto ai fini della presente istanza, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dalla legge n. 241/1990 e dal d.P.R. n. 445/00 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni dichiara inoltre:

- che, relativamente alla sede legale, l'istanza è fatta in ossequio all'art. 3, comma 2, del Regolamento;
- di non aver riportato condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto non colposo e che non è sottoposto alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.1423, e successive modificazioni e integrazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- che l'attività oggetto della presente istanza viene esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia;

- che, ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. n. 252 del 3 giugno 1998 nei propri confronti e nei confronti degli amministratori non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965 (*antimafia*);
- che l'impresa non si trova nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e che non sussistono procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- di accettare le condizioni previste dal Regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le condizioni vigenti in materia di standard radiotelevisivi e di accesso condizionato;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma del richiedente  
(leggibile)

Si allega alla presente:

- Scheda relativa al sistema trasmittivo impiegato (ALLEGATO 2);
- Fotocopia di documento di riconoscimento del legale rappresentante;
- Attestazione del versamento del contributo di cui all'art. 6 del Regolamento;
- Copia del marchio editoriale di trasmissione del programma di cui all'art. 3, comma 5, lettera e;
- Dichiarazione concernente l'indicazione ed il recapito del fornitore di rete che mette a disposizione il sistema trasmittivo di cui all'art. 3, comma 4, lettera f.

**ALLEGATO 2**

**al regolamento in materia di prestazione di servizi media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica**

**SCHEMA RELATIVA AL SISTEMA DI TRASMISSIONE IMPIEGATO**

La denominazione del palinsesto è : .....

La rete di comunicazione elettronica di diffusione del servizio è.....

L'operatore di rete è.....

La linea editoriale è : (*descrivere in modo sintetico ma esaustivo la tipologia della programmazione*) .

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Il palinsesto è :

- liberamente accessibile  
 ad accesso condizionato  
sistema di accesso condizionato.....

Luogo e data

Firma del richiedente  
(leggibile)